

# **Trasporto dei rifiuti in regime ADR**

## **Formulario di identificazione dei rifiuti, Documento di trasporto e Scheda di trasporto: tre documenti separati o l'uno è equipollente agli altri?**

*ing. Marco TAVANI*  
*ing. Nicola G. GRILLO*  
14 ottobre 2013

Il trasporto di rifiuti deve essere accompagnato, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n° 152/06<sup>1</sup>, da un formulario di identificazione.

I formulari devono essere redatti secondo il modello indicato nel D.M. 1° aprile 1998, n° 145, devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro IVA acquisti<sup>2</sup>.

Ogni formulario, redatto in quattro copie, deve essere compilato dal *produttore iniziale* dei rifiuti (soggetto la cui attività produce rifiuti) o dal *nuovo produttore*<sup>3</sup>, (rifiuti prodotti dalle operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti) e deve essere controfirmato dal trasportatore, che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti.

Così come chiarito dal .... Il formulario può essere redatto dal Trasportatore (e da questi acquistato ed annotato sul proprio registro IVA). Tuttavia, è bene sottolineare, la responsabilità di quanto in esso indicato rimane in carico al produttore dei rifiuti.

Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore; Questi ne trattiene una per se e l'altra la deve restituire al produttore dei rifiuti cui il formulario fa riferimento.

Le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni.

Ai sensi dell'art. 258, comma 4, del D.Lgs. n° 152/06 (così come modificato, in ultimo, dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n° 205) l'indicazione di dati incompleti o inesatti all'interno del formulario è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.600 a Euro 9.300.

Nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale ("Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico") che prevede la reclusione fino a due anni. A tal proposito è necessario chiarire che per quest'ultima sanzione bisogna far riferimento alla versione dell'art. 258 del D.Lgs. n° 152/06 precedente alla modifica prevista dall'art. 35 del D.Lgs. n° 205 del 03/12/2010, il cosiddetto "4° decreto correttivo".

---

<sup>1</sup> D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152; *Norme in materia ambientale*

<sup>2</sup> D.Lgs. 152/06: art. 193, comma 7.

<sup>3</sup> Definizione introdotta dal D.L. 31.08-2013 , n° 101, *Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*.

In caso di trasporto di rifiuti in regime ADR<sup>4</sup>, il produttore dei rifiuti stessi (definito “speditore” nel regolamento ADR) deve redigere il *Documento di Trasporto*, che deve contenere, secondo quanto indicato nella sezione 5.4.1 dell’ADR, le seguenti informazioni, nell’ordine di seguito indicato:

- numero ONU preceduto dalle lettere “UN”,
- designazione ufficiale di trasporto, preceduta dalla dicitura “RIFIUTO”,
- numeri di modelli di etichette ovvero la classe di appartenenza,
- gruppo di imballaggio attribuito alla materia,
- codice di restrizione in gallerie, nel seguente ordine

**UN 1993 Rifiuto liquido infiammabile, N.A.S. (Toluene e alcol etilico), 3, II (D/E)**

- a. numero e descrizione dei colli,
- b. quantità totale di ogni merce pericolosa,
- c. nome e indirizzo dello speditore,
- d. nome e indirizzo del o dei destinatari.

Non esiste, diversamente che per il formulario dei rifiuti, un modello specifico, ma l’importante è che contenga tutte le sopraelencate informazioni.

Lo speditore ed il trasportatore devono conservare una copia del documento di trasporto per un periodo minimo di 3 mesi (sezione 5.4.4 dell’ADR).

Ai sensi dell’art. 168, comma 9-bis, del D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992<sup>5</sup>, chiunque viola le prescrizioni fissate dall’ADR per quanto riguarda la compilazione e la tenuta dei documenti di trasporto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35 a euro 1.376,55.

Il produttore dei rifiuti deve redigere un ulteriore documento cartaceo denominato “Scheda di Trasporto”, ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. n° 286 del 21/11/2005.

Tale scheda deve essere conservata a bordo del veicolo a cura del trasportatore e deve contenere, secondo il modello indicato nel D.M. del 30/06/2009, le seguenti informazioni:

- indicazioni relative al vettore (trasportatore), comprensive del numero di iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori,
- indicazioni relative al committente (produttore del rifiuto),
- indicazioni relative al caricatore (impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all’esecuzione del trasporto),
- indicazioni relative al proprietario della merce (impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell’attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore),
- tipologia e peso della merce trasportata,
- luoghi di carico e scarico della merce.

La normativa non prevede obblighi di conservazione della scheda oltre il periodo strettamente necessario all’effettuazione del trasporto.

---

<sup>4</sup> ADR: Accordo Europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR = acronimo di “European Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road). Normativa che regola il trasporto di merci pericolose su strada. Attualmente è in vigore l’ADR 2013.

<sup>5</sup> D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, *Nuovo codice della strada*.

Ai sensi dell'art. 7-bis, comma 4, del D.Lgs. n° 286/2005, il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 600 a Euro 1.800.

Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 40 a Euro 120.

All'atto dell'accertamento della violazione, è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto. Questa deve essere esibita entro il termine di quindici giorni successivi all'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione, l'ufficio dal quale dipende l'Organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione da Euro 600 a euro 1.800, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

La domanda che ci si pone, ed alla quale si vuole qui dare risposta, è la seguente: **in base alle considerazioni fin qui fatte ed evidenziata la comunanza di alcune informazioni da trascrivere, è necessario redigere tre documenti separati o alcuni (o tutti) sono tra loro equipollenti?**

Diciamo subito che la Circolare n° 104497 del 03/12/2009<sup>6</sup>, emanata di concerto fra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell'Interno, ha chiarito che il formulario di trasporto dei rifiuti, previsto dall'art. 193, comma 13, del D.Lgs. n° 152/06, e la Scheda di trasporto di cui all'allegato al Decreto interministeriale 30/06/2009<sup>7</sup>, sono considerati fra loro equipollenti.

Rimane ancora da chiarire se è necessario redigere separatamente il Formulario di trasporto dei rifiuti (previsto dal D.Lgs. 152/06) e il Documento di trasporto (previsto dall'ADR).

Come indicato nella sottosezione 5.4.1.4.1 dell'ADR, è possibile effettuare il trasporto di rifiuti in regime ADR utilizzando un unico documento, e cioè il solo Formulario di identificazione dei rifiuti trasportati. In questo caso tutte le informazioni previste nella sottosezione 5.4.1.1.1 dell'ADR devono essere riportate all'interno della sezione "Annotazioni" del predetto Formulario.

Occorre sottolineare però due aspetti essenziali:

- *in primis* lo spazio riservato alle "Annotazioni" nel Formulario potrebbe essere insufficiente per consentire di riportare tutte le informazioni aggiuntive richieste dall'ADR e,
- *in secondo luogo*, è necessario ricordare che, in caso di errori e/o omissioni nella compilazione dei due diversi documenti, nel caso del Formulario di identificazione dei rifiuti le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono molto maggiori (importo da Euro 1.600 a Euro 9.300 nel caso del Formulario e da Euro 343,35 a euro 1.376,55 nel

---

<sup>6</sup> Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti Prot. 104497 del 03/12/2009, *Articolo 7-bis del Decreto Legislativo 21.11.2005, n. 286. Istituzione della scheda di trasporto. Ulteriori disposizioni operative per la corretta compilazione del documento e per il suo controllo.*

<sup>7</sup> Decreto Interministeriale del 30/06/2009, *Approvazione della scheda di trasporto*

caso del Documento di trasporto) e che, in caso di trasporto di rifiuti pericolosi, è prevista la reclusione fino a due anni.

In conclusione: durante il trasporto dei rifiuti (in presenza del previsto Formulario) si può omettere la scheda di trasporto (perché ritenuta equipollente) ma si consiglia di accompagnare il Formulario anche con il Documento di trasporto ADR. Ciò, anche alla luce di quanto indicato nel paragrafo n° 1.1.5 dell'ADR 2013, secondo il quale "Quando è richiesta l'applicazione di una norma e si è un qualsiasi conflitto fra questa norma e le disposizioni dell'ADR, le disposizioni dell'ADR prevalgono".

Normative di riferimento:

- 1) D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, *Nuovo codice della strada*
- 2) DM 1° aprile 1998, n° 145
- 3) Circolare Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n° GAB/DEC/812/98 del 04/08/1998, *Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148.*
- 4) D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152; *Norme in materia ambientale*
- 5) Decreto Interministeriale del 30/06/2009, *Approvazione della scheda di trasporto*
- 6) Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti Prot. 104497 del 03/12/2009, *Articolo 7-bis del Decreto Legislativo 21.11.2005, n. 286. Istituzione della scheda di trasporto. Ulteriori disposizioni operative per la corretta compilazione del documento e per il suo controllo.*
- 7) ADR 2013, *Regolamento ONU sul trasporto stradale delle merci pericolose* (in vigore a livello internazionale dal 1° gennaio 2013)
- 8) european Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road (ADR)
- 9)